

Con l'introduzione dell'**Assegno unico universale**, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli **Assegni per il Nucleo Familiare (ANF)**.

Restano, invece, in vigore le prestazioni di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e di **Assegni familiari (AF)** riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dai nipoti, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

L'INPS, con il [messaggio 5 maggio 2022, n. 1921](#) rileva che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al **versamento del contributo ex CUAF** (Cassa Unica Assegni Familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l'esonero per determinati soggetti datoriali.

Pertanto, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto evidenzia che possono continuare a beneficiare dell'**esenzione dal versamento** del contributo ex CUAF i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell'Assegno unico e universale.